



COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87033 - Tel. 09821400207 - Fax 09821400185 - Cod. Fisc. 86000310788 - P.L. 01281140788

Prot. n. 3977

ORDINANZA N° 53/2020

(BALNEAZIONE – *Precisazioni ed integrazione*)
IL SINDACO

VISTA L'attività di controllo stagionale balneare 2020, sulla base di precedente emanato dell'anno 2017 in vigore, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro;
VISTO la Legge Regionale 21-12-2005 n.17 della Regione Calabria;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;
VISTE le particolari esigenze del periodo estivo e la necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità dei bagnanti ivi incluse le misure di prevenzione COVID-19 emanate dai DPCM e Regione Calabria;
VISTE le norme Regionali in materia di rispetto delle spiagge libere e zone demaniali;

ORDINA

Sulle spiagge del Comune di Belmonte Calabro (CS), per tutto il periodo estivo,

E' VIETATO:

- Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio od alle operazioni di assistenza e salvataggio nelle zone all'uopo;
- La fascia di 5 metri dalla battigia è destinata esclusivamente al libero transito e soccorso ed è fatto divieto di permanenza e di posizionamento di ombrelloni, sdraio, natanti, ecc. su tutta la spiaggia libera senza la presenza o riconducibilità del fruitore (bagnante – turista);
- Campeggiare con tende o roulotte;
- Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, alla vigilanza delle forze dell'ordine ed a funzioni di pubblico interesse preposte;
- Praticare qualsiasi gioco (ad es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestie alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate;
- Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio al guinzaglio, i cani ben controllati dai proprietari i quali sono obbligati a tutte le misure di sicurezza ed igiene ambientale, i cani guida per i non vedenti, i cani adibiti al servizio di guardia.
 - Il bagno e la sosta in acqua di qualsiasi animale;
 - L'apertura al pubblico delle strutture balneari (chioschi e simili) oltre le ore 01,30;
- Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora e/o fare uso di detti strumenti nelle ore 13.00 - 16.00 e 01,30 - 09,00;
- Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionale, etc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza le necessarie autorizzazioni;
- Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- Accendere fuochi al di fuori di aree eventualmente predisposte dai Comuni;
- Introdurre ed usare mobile di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;



- Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo aereo, fatte salve le informazioni comunali di interesse collettivo;
 - Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
 - Parcheggiare qualsiasi mezzo sugli sbocchi a mare;
 - Fare uso di shampoo e saponi;
 - Fare uso eccessivo dell'acqua delle docce comunali;
 - Occupare superfici di accesso all'arenile con ogni ingombro e/o mezzi;
 - Danneggiare o fare uso improprio delle " passerelle " riservate ai diversamente abili;
 - Ogni forma di assembramento su tutto il litorale;
- Si ricorda inoltre, che la zona di mare per una distanza di 100 metri dalla battigia, ove esiste arenile demaniale, è riservata comunque alla balneazione.

Nella zona di mare, di mt. 150 dalle spiagge e mt. 100 dalle coste a picco, nelle ore tra le 8.00 e le 20.00

E' VIETATO:

- Il transito di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canone, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8.6.82 n. 470 e s.m.i.

Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio Campionamento", qualora non appartenenti a Corpi di Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

- l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante;
- le zone di mare prospicienti coste a picco, possono essere attraversate ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità di navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa.

E' altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e Kite Surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere è consentito l'atterraggio qualora non siano presenti bagnanti nella zona interessata all'atterraggio.

la violazione di quanto sopra specificato, comporta le sanzioni previste dalla normativa vigente e, ove non specificato dalla stessa, sanzioni pecuniarie da e 100,00 a e 500,00.

E' fatto obbligo a tutti i fruitori della spiaggia quali bagnanti di osservare distanze di sicurezza interpersonale specialmente se di nuclei familiari diversi con divieto di assembramento ed una distanza di almeno metri 5 (cinque) interasse degli ombrelloni.


E' fatto obbligo ai Vigili Urbani di far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa a:

- 1) Prefettura di Cosenza;
- 2) Comando Carabinieri di Belmonte Calabro;
- 3) Capitaneria di porto di Vibo Valentia;
- 4) Comando dell'Ufficio Marittimo di Cetraro;
- 5) Comando Delegazione di Spiaggia di Amantea;
- 6) Responsabile Ufficio Vigili Urbani di Belmonte Calabro;
- 7) Regione Calabria;

Li 13.08.2020

Il responsabile della polizia municipale




Il Sindaco
Dr: Francesco BRUNO

